

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1089 del 06/03/2019
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta S.E.A.R. Srl, con sede legale in Bastiglia (MO) ; Via Del Lavoro n. 10 ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi RAV004 per l'impianto sito in Comune di Ravarino (MO) ; Via Muzza -PIP Abrenunzio, località Stuffione censito al foglio 15 mappali 219, 221, 223, 224, 225,226, 227,228, 229 ,230, 231. PRATICA SINADOC; 15172/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1121 del 06/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei MARZO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta S.E.A.R. Srl, con sede legale in Bastiglia (MO) – Via Del Lavoro n. 10 ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per l'impianto sito in Comune di Ravarino (MO) – Via Muzza -PIP Abrenunzio, località Stuffione censito al foglio 15 mappali 219, 221, 223, 224, 225,226, 227, 228, 229 ,230, 231.

**PRATICA SINADOC; 15172/2017**

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA-**

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 20/02/2019 al SUAP del Comune di Ravarino (MO) e acquisita al protocollo di Arpae n. 27779 del 20/02/2019, con la quale la ditta S.E.A.R. Srl chiede MODIFICHE SOSTANZIALI all'iscrizione al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Ravarino (MO) – Via Muzza -PIP Abrenunzio.;

La modifica sostanziale è costituita da:

- ripermetrazione dell'area dell'impianto, in quanto la ditta ha terminato il lavoro di rimodellamento morfologico del terreno in alcune delle aree costituenti il PIP Abrenunzio;
- la modifica dei quantitativi di rifiuti di cui alla tipologia 7.31 bis del DM 05/02/1998.

La ditta S.e.a.r. S.r.l. è iscritta "REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI" al n. **RAV004** per una attività di recupero di rifiuti prevista al punto 7.31 – bis.3 lettera b) del D.M. 05/02/98 e ss.mm. "utilizzo per recuperi ambientali" (R10), consistente nel riutilizzo di **rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo** in un intervento di rimodellamento morfologico di un'area P.I.P. denominata "Abrenunzio", sita nel comune di Ravarino, località Stuffione, censita al foglio 15 mappali 219, 221, 223,224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 del catasto del comune di Ravarino;

l'area oggetto di intervento è di proprietà del comune di Ravarino il quale, con atto del 20/05/2008, ha delegato al Consorzio delle Attività Produttive Aree e Servizi, l'espletamento delle procedure di vendita delle aree comprese nel piano P.I.P. Abrenunzio, ivi comprese tutte le operazioni necessarie ed opportune per la cessione delle aree;

con determinazione del Direttore del Consorzio delle Attività Produttive n. 117 del 12/11/2015, è stato approvato l'accordo di paternariato tra il Consorzio delle Attività

Produttive e la ditta S.e.a.r. S.r.l. per l'adeguamento- rimodellamento dell'area mediante il recupero dei suddetti rifiuti;

con determinazione del Direttore del Consorzio delle Attività Produttive n. 1226 del 28/12/2019, è stata prorogata la disponibilità dei terreni alla ditta S.E.A.R. Srl, al fine di terminare i lavori di rimodellamento morfologico;

l'area interessata dal piano per gli insediamenti produttivi PIP – ABRENUNZIO ha una estensione di 101.300 mq, una parte dei quali, pari a 65.652 mq, necessita di riempimento ed è classificata dal vigente P.R.G. come “Zona territoriale omogenea D, zona destinata ad insediamenti produttivi di espansione”; l'intervento è finalizzato a rimodellare la quota del piano di campagna del terreno rispetto al piano stradale della provinciale n. 568 via Muzza e della strada asservimento ai lotti in questione che attualmente si trovano ribassati mediamente di circa 1 metro. L'intero progetto prevede di riutilizzare una quantità complessiva di rifiuti pari a 65.652 mc/126.000 tonnellate aumentato del 20% per effetto della compattazione delle terre, giungendo ad una quantità totale pari a 150.000 tonnellate;

in questa sede di MODIFICHE SOSTANZIALI la ditta comunica che l'area complessiva viene ridotta di 16.780\_mq. Quindi la nuova area interessata dall'impianto misura \_84.520\_mq.;dei quali 48.872 mq interessati da operazione di riempimento;

la quantità di materiale da utilizzare per il rimodellamento morfologico diminuisce della quantità già utilizzata per il rimodellamento dei lotti terminati, pari a 25.860\_t., portando il totale da utilizzare a t\_124.140\_\_ complessive; i rifiuti costituiti da terre di scavo sono prodotti prevalentemente in cantieri situati nella Regione Emilia Romagna, con possibili provenienze anche extra regionali;

i rifiuti preventivamente al riutilizzo nell'intervento in oggetto sono sottoposti alle seguenti analisi:

- analisi chimiche finalizzate ad accertare il rispetto dei limiti di tabella 1 colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale) dell'allegato V alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. (con riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale sono riutilizzati);
- test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.

Ai fini della determinazione della non pericolosità dei rifiuti la ditta prevede l'acquisizione preventiva di un documento di omologa denominato “scheda descrittiva” contenente informazioni quali la provenienza del rifiuto, attività che lo ha generato, materie prime che lo compongono;

le terre pervengono al sito di riutilizzo accompagnate da tutti i documenti e certificati

analitici comprovanti la non pericolosità, la conformità ai limiti di colonna B tabella 1 e la conformità del test di cessione.

Visto il parere prot. n. 12214 del 17/12/2015, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 108453/9.11.6. del 18/12/2015 trasmesso dal Servizio Edilizia-Urbanistica del comune di Ravarino (MO), favorevole all'esecuzione dell'intervento in questione;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Modena prot. n. 110253/9.11.6. del 23/12/2015 con il quale la ditta S.e.a.r. S.r.l. relativamente all'intervento in oggetto è stata iscritta al n. RAV004 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" con validità dal 22/12/2015 al 21/12/2020, precisando che l'iscrizione potrà essere cancellata preventivamente alla scadenza predetta, previa comunicazione da parte della Ditta dell'avvenuta cessazione delle operazioni di riutilizzo dei rifiuti;

Vista la relazione prot. n. PGMO/2016/5127 del 25/03/2016 trasmessa alla scrivente Struttura dall'Arpae Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena, nella quale si rileva quanto segue:

- in data 03/03/2016 la ditta S.e.a.r. S.r.l. ha inviato comunicazione di inizio delle operazioni di recupero R10 di terre da scavo (codice europeo 170504) per un quantitativo di 4.000 tonnellate provenienti dallo sbancamento di un'area in via Mascagni a Rubiera (RE), ex sede della ceramica S. Biagio;
- in data 11/03/2016 personale del Servizio Territoriale ha eseguito un sopralluogo a Ravarino presso il sito di riutilizzo delle terre verificando che erano in corso le operazioni di conferimento e stesa al suolo delle stesse;
- considerata l'ampia durata temporale dell'attività oggetto di comunicazione, i quantitativi elevati di rifiuti oggetto del conferimento e che i cantieri di futura provenienza non sono noti, al fine di una più efficace attività di vigilanza, il Servizio Territoriale indica alcune prescrizioni da impartire alla ditta S.e.a.r. S.r.l. nell'esercizio dell'attività;

A seguito della relazione del Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena sopra richiamata, la SAC Arpae ha modificato il provvedimento di cui al protocollo della Provincia di Modena n.110253 del 23/12/2015, inserendo le prescrizioni richieste dal ST ed ha sostituito integralmente il provvedimento provinciale con il provvedimento n. 6111 del 11/04/2016 di Arpae.

- Preso atto che nella tavola 3.4.del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);
- Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti;

Visti inoltre:

- la consultazione della Banca Dati Nazionale del Ministero dell'Interno , dalla quale risulta che la ditta S.E.A.R. Srl risulta iscritta dal 04/05/2018 alla White List, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, copia della consultazione è assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 28071 del 20/02/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 27779/2019;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali c; in atti al prot. 27779/2019;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Dato atto altresì che in data 13/06/2017 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n.13 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto altresì che in data 11/06/2018 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n. 29 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione, i sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Richiamato il provvedimento 6111 del 11/04/2016 con il quale la ditta **S.E.A.R. Srl** è stata iscritta al n. **RAV004** del "Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

## **D E T E R M I N A**

Di rinnovare con modifiche sostanziali (riduzione dell'area dell'impianto e delle quantità di rifiuti) l'iscrizione della ditta **S.E.A.R. Srl** con sede legale nel Comune di Bastiglia (MO) – Via Del Lavoro n. 10, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **RAV004**;

L'attività di recupero oggetto della presente rinnovo deve essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di **RAVARINO** (MO) - Via MUZZA -**PIP Abrenunzio** - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

**Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06**

**7,31 Terre e rocce da scavo**

**Operazioni di**

<i>bis</i>					recupero: <i>R10</i>
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggi o maxo istantaneo		Stoccaggi o annuale	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503				
<b>TOTALE</b>					<b>124.140</b>

in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;

l'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 2 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06, in particolare si ricorda:

Art. 1 (Principi generali) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

causare inconvenienti da rumori e odori;

danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, e successive modifiche e integrazioni<sup>1</sup>.

Art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro (...).

Art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

Art. 7 (*Quantità impiegabile*) comma 1: la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

Art. 7 comma 3: le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

Art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

Art. 9 (*Test di cessione*) comma 1: ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

---

<sup>1</sup> Sostituito dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/06



Art. 9 comma 2: il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

4. Art. 9 comma 3: il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

**L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti**

**PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

1. la ditta deve effettuare l'attività di recupero di rifiuti conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività richiamata in premessa per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento ed in conformità alle disposizioni del D.M. 05/02/98 e ss.mm. A tal riguardo si rileva che nell'elaborato grafico A6 "Lay-out e logistica di cantiere" datato marzo 2015 allegato alla comunicazione, è rappresentato nella "Sezione tipo di riporto" materiale inerte steso e costipato (CER 170904) che non è oggetto dell'intervento autorizzato;
2. presso il cantiere devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da recuperare "terre e rocce di scavo" da quelle utilizzate per lo stoccaggio di eventuali materie prime;
3. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
4. la ditta può utilizzare esclusivamente terre di scavo le cui **analisi** attestino:
  - a) la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue, per la cui determinazione dovrà pertanto essere eseguita l'analisi;
  - b) il rispetto dei limiti della tabella 1 colonna B dell'allegato V alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006;
  - c) test di cessione conforme ai parametri previsti in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.;
  - d) la ditta deve tenere a disposizione delle autorità di controllo i certificati delle analisi suddette. Tali certificati possono essere conservati presso la sede legale della ditta S.e.a.r. S.r.l. sita in via del Lavoro, 10 a Bastiglia (MO);
5. la ditta deve comunicare all' ARPAE Sezione di Modena (Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ), con almeno 15

giorni di anticipo rispetto alla data di conferimento di terre e rocce di scavo presso il sito di riutilizzo, le informazioni e fornire la documentazione nel seguito elencata:

a) scheda descrittiva contenente le seguenti informazioni sul sito di provenienza dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo:

- sito di origine (via, numero civico, CAP, Comune, Provincia);
- tipo di intervento che origina le terre da scavo;
- riferimenti catastali (foglio, particelle, subparticelle);
- destinazione urbanistica del sito di produzione da strumento urbanistico comunale;
- Autorità competente che ha autorizzato l'opera o riceve la comunicazione relativa all'opera da cui si originano i materiali di scavo;
- riferimenti relativi al titolo abilitativo all'intervento concernente l'opera da cui si originano i materiali di scavo: tipologia atto, estremi, descrizione sintetica della relazione esistente tra l'atto citato e la produzione del materiale di scavo;
- dimensione dell'area di intervento in metri quadrati da cui deriverà il materiale;
- coordinate dell'area di intervento dello scavo (indicare le coordinate geografiche X, Y (UTM ETR S 89 Fuso 32));
- uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, indagini geognostiche e geofisiche già attuate ( i riporti, se presenti, dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo);
- quantità prodotta in metri cubi;

b) schede o verbali o piano dei campionamenti nei quali siano dettagliati gli accertamenti condotti al fine di verificare l'idoneità chimico-fisica dei rifiuti quali: esecutore dei campionamenti, descrizione delle modalità di esecuzione dei campionamenti; localizzazione dei punti di campionamento mediante planimetrie, elenco delle sostanze da ricercare. I campionamenti devono essere eseguiti con le modalità e la frequenza prevista dalla norma UNI 10802 e dalla linea guida ARPA n. 15 del 09/09/2011;

c) Rapporti di Prova che attestino il rispetto dei requisiti previsti al suddetto punto 4, lettere a, b e c;

d) dichiarazione che il sito di origine delle terre da scavo non è mai stato interessato da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- e) cronoprogramma dei conferimenti;
6. la ditta S.e.a.r. S.r.l. deve comunicare all' ARPAE Sezione di Modena (Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena e Struttura Autorizzazioni e Concessioni )l' ultimazione dei conferimenti da ogni cantiere non appena gli stessi sono conclusi;
  7. deve essere inviata una planimetria dell'area Abrenunzio riportante la porzione di area ripristinata con i rifiuti oggetto di ogni singola comunicazione e i Rapporti di Prova delle analisi eventualmente eseguite sul sito di riutilizzo;
  8. **La planimetria di riferimento dell'impianto oggetto del presente atto** è quella di cui al prot. di Arpae n. 27779 del 20/02/2019 ;
  9. la Ditta deve comunicare all' Arpae Sezione di Modena, la data di cessazione delle operazioni di recupero oggetto della presente iscrizione.
  10. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
  11. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
  12. la presente iscrizione ha validità fino al **19/02/2024** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.
  13. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.
  14. Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.
  15. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROT. N. 6111 DEL 11/04/2016.

Entro il 30 aprile di ciascun anno devono essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Ravarino, alla ditta interessata, al Comune di Ravarino, alla Polizia Provinciale e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

Allegato: planimetria impianto

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di ARPAE Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

**originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005**

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**